



## Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser;
- la Legge cantonale sull'ordine pubblico;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF);
- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento comunale organico di Cadenazzo;

ordina

### Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

### Art. 2 – Principio

Sul territorio comunale giurisdizionale del Comune di Cadenazzo sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico. Restano riservati i disposti di normative di diritto comunale e di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

### Art. 3 – Quietè notturna e pausa pomeridiana nei giorni feriali

È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00. In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00.

Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

### Art. 4 – Domenica e giorni festivi

La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori e attività rumorosi o molesti per il vicinato. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### Art. 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio

I lavori con macchine agricole e di giardinaggio (tosaerba, tagliabordi, irroratori, tagliasiepi, motofalciatrici, motoseghe, decespugliatori, soffiatori e similari) sono autorizzati nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, unicamente entro la fascia oraria che va dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00; il sabato fino alle ore 18.00; ciò in deroga agli orari indicati nell'articolo 3

Il Municipio può accordare deroghe, come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

#### **Art. 6 – Lavori edili**

Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiegato di elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata, nei giorni feriali, dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00. È vietata inoltre la domenica e nei giorni festivi riconosciuti.

Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei a ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere delle deroghe previa richiesta scritta e debitamente motivata.

Nei periodi di alta concentrazione d'ozono e in applicazione delle direttive cantonale, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00 del mattino, previa comunicazione al Municipio.

#### **Art. 7 – Perturbamento della quiete pubblica**

Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

#### **Art. 8 – Esercizi pubblici**

L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Sono inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

#### **Art. 9 – Apparecchi per la riproduzione del suono**

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicolo a scopo commerciale o pubblicitario.

#### **Art. 10 – Manifestazioni pubbliche e feste**

L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

L'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, va indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

L'uso di apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni relative al rispetto della quiete

notturna.

La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 15 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

È riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Per quanto non contemplato si richiama quanto previsto dall'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

#### **Art. 11 – Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

#### **Art. 12 – Animali**

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

In caso di ripetuta molesta, il Municipio ha facoltà di ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

#### **Art. 13 – Veicoli a motore**

L'uso dei veicoli a motore non deve cagionare rumori evitabili, specialmente nei quartieri abitati, durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) carica e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

Sono riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 14 – Giochi all'aperto e attività sportive**

La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente, dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

I giochi siti all'interno di locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Per quanto non contemplato si richiama l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

#### **Art. 15 – Sistemi e impianti d'allarme**

È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile all'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

È riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

#### **Art. 16 – Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con la multa massima di fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dalla LOC, dal Regolamento comunale e dell'Ordinanza concernente gli esercizi pubblici.

#### **Art. 17 – Provvedimenti**

Il Municipio, direttamente o per il tramite del servizio di Polizia o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dal servizio di Polizia o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari

competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione federale o cantonale.



**Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° febbraio 2016 al 1° marzo 2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO  
IL SINDACO  
IL v. SEGRETARIO



Flavio Petraglio  
Moreno Mocettini